sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara

Contratto di assicurazione RC delle imprese industriali

Imprese Industriali ed Edili

Modello: 60RCI **Edizione:** 09/2016

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINF485RC **Edizione:** 01/2019

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco

Polizza Imprese Industriali ed Edili

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Sara Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: Imprese Industriali ed Edili**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile delle imprese che esercitano attività Industriali ed Edili.

Che cosa è assicurato?

- ✓ RCT
  - danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza;
  - fatti dolosi di persone delle quali l'assicurato debba rispondere
- ✓ RCO
  - infortuni sofferti dagli addetti assicurati ai sensi della normativa Inail ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
  - danni esclusi dalla normativa Inail cagionati agli addetti di cui sopra per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un' invalidità permanente;
  - infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL
- ✓ Inesatta interpretazione di norme INAIL
- ✓ Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento
- ✓ Lavori edili e stradali
- ✓ Lavori presso terzi (esclusi Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati)
- ✓ Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati (solo imprese Edili)
- ✓ Detenzione ed impiego di esplosivi
- ✓ Pluralità di assicurati
- ✓ Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione
- ✓ Danni a mezzi sotto carico e scarico
- ✓ Responsabilità personale di tutti gli addetti
- ✓ Attività complementare esterna
- ✓ Committenza auto
- ✓ Danni a cose degli addetti
- ✓ Estensioni diverse
- ✓ Estensione Rc Progettazione
- ✓ Danni alle opere in costruzione e cose sulle quali si eseguono i lavori

- ✓ Salvo il caso quanto espressamente indicato in specifici articoli, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Che cosa non è assicurato?

Non sono considerate terzi:

- × il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- × quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto sopra;
- × le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
- × le Società o Enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia non comprende i danni:

- ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- ! da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- ! alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- ! alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- ! conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
- ! Conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- ! Conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere)

Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale nel mondo intero. Limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva. Limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

Che obblighi ho?

Stipula del contratto - In sede di conclusione del contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono fornire tutte le informazioni relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, nonchè la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile;
Corso del contratto - In corso di contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono fare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.
Altre assicurazioni - Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Salvo diversa pattuizione fra le parti, il premio di polizza è annuale, con possibilità di frazionamento semestrale. Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Il pagamento del premio può avvenire tramite:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia; d) utilizzo del SDD - addebiti diretti SEPA.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il premio o le rate di premio successivi non vengono pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..
Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza; il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti, si rinnova tacitamente.
In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 c.c..

Come posso disdire la polizza?

Salvo il caso in cui il contratto sia emesso senza tacito rinnovo, la facoltà di disdetta può essere esercitata tramite lettera raccomandata o PEC inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale indicata in polizza.

sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara

Contratto di assicurazione RC delle imprese industriali

Imprese Industriali ed Edili

Condizioni di Assicurazione

Modello: 60RCI **Edizione:** 09/2016

Imprese Industriali

Nel testo di polizza si intendono per:

Addetti: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti.Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Attività assicurata: attività dichiarata in polizza.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto.

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali.

Danno contrattuale: inadempimento di una obbligazione contrattuale.

Danno extracontrattuale: danno conseguente a fatto illecito.

Danni indiretti o da interruzione e/o sospensione di attività: perdita patrimoniale conseguente a danno indennizzabile a termini di polizza.

Familiari: persone risultanti dallo Stato di famiglia dell'Assicurato.

Fabbricato: La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata.

Fatturato: l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.

Franchigia: L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Impresa capogruppo (o società madre) : impresa che controlla altre imprese, mediante il possesso di partecipazioni azionarie.

Impresa collegata : impresa collegate ad altra impresa e controllata da una capogrupppo o impresa che possiede una partecipazione (non maggioritaria) in altra impresa.

Impresa controllata : un'impresa che è soggetta al controllo di una capogruppo.

Indennizzo: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro.

Massimale: l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione. I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

Perdita patrimoniale : il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Periodo assicurativo : ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Retribuzioni: l'ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente agli addetti.

Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione o, limitatamente alla RCProfessionale, la richiesta di risarcimento danni.

Sinistro in serie: una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti o in più periodi assicurativi.

Società: Sara Assicurazioni Spa.

Imprese Industriali

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)

Art. 2 – Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio
L'Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913C.C.).
L'inadempimento di tale obbligo puo' comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).
Agli effetti della garanzia R.C.O., l'assicurato/contraente è tenuto a denunciare:
- per i prestatori di lavoro iscritti all'INAIL, i sinistri per i quali sorga Procedimento Penale (d'Ufficio e/o su querela di parte) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 1124/65.
- per i prestatori di lavoro non soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL , i sinistri conseguenti a reato colposo perseguibile d'Ufficio, commesso da lui stesso a da dipendenti del cui operato debba rispondere e per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento danni da parte del lavoratore infortunato.

In ogni caso, l'oggetto della presente copertura assicurativa sarà limitato esclusivamente all'azione di regresso esercitata dall'INAIL e/o al danno differenziale eventualmente risarcibile al lavoratore infortunato.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Art. 8 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società può recedere dall'assicurazione.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata o PEC ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.
In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore all'anno, è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione
a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per:

1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art.13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38, per gli infortuni sofferti dagli addetti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23/02/2000 n.38, cagionati agli addetti di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un' invalidità permanente.

La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965.
Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

c) Inesatta interpretazione di norme INAIL

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.

Art. 13 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel mondo intero.
Limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva.
Limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

Art. 14 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
d) le Società o Enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c

Art. 15 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T/RCO. non comprende i danni:

a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
f) Conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
g) Conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere)
h) Conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana
i) Derivanti da prodotti geneticamente modificati
j) Derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata
k) Derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata
l) da furto;
m) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
n) provocati da soggetti diversi dagli addetti dell'Assicurato della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
o) derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata;
p) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
q) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
r) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

s) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
t) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
u) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
v) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
w) da detenzione o impiego di esplosivi;
x) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
y) da amianto, silicio e campi elettromagnetici.
z) da atti di terrorismo intendendoli quali atti che comprendano uso della forza o violenza e/o minaccia realizzati da parte di una persona o gruppi di persone, anche in connessione con organizzazioni o governi, commessi a scopo politico, religioso, ideologico o etnico

Art. 16 – Regolazione del premio

a) Determinazione del premio

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

b) Premio anticipato

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.
L'ammontare dell' elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

c) Accertamenti e controlli

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti

d) Sanzioni

1. Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società avvisa il Contraente a mezzo raccomandata a.r. di quanto segue:
   - verranno espletati i controlli di cui al precedente paragrafo c);
   - che, qualora risultasse una differenza attiva a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3)

2. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.

3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta o incompleta o nel periodo indicato nel precedente punto 1), la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

Art. 17 Gestione delle vertenze di danno

La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. L'assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata o PEC. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 18 - Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.
La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.
La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione. Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

Elenco degli organismi di mediazione:

	Denominazione	Riferimenti
1	Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane	www.camcom.gov.it
2	ADR Center	www.adrcenter.com
3	IFOAP concilia	www.ifoapconcilia.it

Art. 18 - Franchigia e scoperti

Il risarcimento dei danni a cose verrà effettuato con applicazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza, limitatamente ai danni a cose; ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo superiore previsti n Polizza.

Art. 19 - Non cumulo dei massimali

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei massimali RCT ed RCO indicati sulla Scheda di polizza.
Il massimale RCT per sinistro rappresenta la massima esposizione della Società in caso di sinistro che veda coinvolte per lo stesso evento entrambe le garanzie.

Imprese Industriali

CONDIZIONI SPECIALI
(che integrano le "Norme che regolano l'assicurazione" e sempre operanti)

1) Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento
La garanzia per i danni alle cose è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di euro 255 per ogni danneggiato.

2) Lavori presso terzi
A parziale deroga dell'art.15, lett.m) e r), delle "Norme", l'assicurazione è estesa ai danni:
a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
b) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di euro 250,00 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

3) Detenzione ed impiego di esplosivi
Quando l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi la garanzia, a parziale deroga dell'art. 15 lettera w) delle "Norme" delle Condizioni di Assicurazione, comprende il rischio ad essi relativo, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

4) Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

5) Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione
A parziale deroga dell'art. 14 lett. c) delle Norme, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi dei D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio.

6) Danni a mezzi sotto carico e scarico
A parziale deroga dell'art. 15 lett. d) delle "Norme", la garanzia copre i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.
La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato.

7) Responsabilità personale di tutti gli addetti
L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale degli addetti del contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli addetti del contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.
Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia.
La presente garanzia copre anche la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008

8) Attività complementare esterna
L'assicurazione è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'obbligo dei l'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24/11/1970 n. 973.

9) Committenza auto
A parziale deroga dell'art. 15 lett. a) delle "Norme", l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione.
La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.
Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle "Norme".
Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta pari al massimale assicurato con altre polizze eventualmente stipulate dai proprietari di detti veicoli o per conto dei medesimi, con il minimo di € 2.580,00 per ogni sinistro.

10) Danni a cose degli addetti
L'assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà degli addetti dell'Assicurato trovantisi nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.
Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.
La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10 % di ogni sinistro con il minimo di 250,00 euro; il limite di indennizzo è di euro 10.000,00 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di euro 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.

11) Estensioni diverse
La garanzia comprende i rischi derivanti:
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.

12) Progettazione
L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione svolte dall'Assicurato e dai propri soci o addetti, verificati e denunciati durante l'esecuzione dei lavori stessi eseguiti dall'Assicurato, escluso il danno all'opera.
Qualora tali lavori siano affidati dall'Assicurato a liberi professionisti, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato esclusivamente nella sua qualità di Committente.
La garanzia è valida a condizione che coloro i quali svolgono l'attività di progettazione siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione di detti lavori.
La presente garanzia è operante fino a un limite di indennizzo pari al 30% del massimale RCT assicurato, per sinistro e per annualità assicurativa

13) Danni alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori
A parziale deroga dell'art. 15, lett. c) delle "Norme"L'assicurazione comprende i danni alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato.
Sono comunque esclusi i danni propedeutici e comunque necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti dell'opera o della cosa sulla quale si eseguono i lavori oggetto di lavorazione diretta
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500,00 euro e fino a un limite di indennizzo di 10.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo

14) Mancata o insufficiente vigilanza o segnaletica
L'assicurazione comprende i danni derivanti da mancata o insufficiente vigilanza o segnaletica di ripari e recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi - anche in luoghi aperti al pubblico - relativi a opere, macchine, macchinari, impianti, attrezzi, attrezzature o depositi di materiali, a condizione che la vigilanza o l'apposizione di segnaletica siano complementari all'Attività assicurata e non riferiti unicamente a contratto limitato alla fornitura di tali servizio

15) Fornitori come terzi
A parziale deroga dell'art. 14 lett. c) delle "Norme" sono considerati terzi , nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni subiti, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 C.P.
Il massimale per sinistro previsto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.
L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopra citate.

16) Sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo
Resta fra le parti convenuto che rientrano nel novero dei terzi - limitatamente alle sole lesioni corporali - i titolari ed i dipendenti di altre Ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato.
La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attività.

17) Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata; compresi ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione.
L'assicurazione comprende i lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed opera a condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.
Qualora l'assicurazione venga stipulata unicamente per la presente Condizione Speciale, come risultante dal Scheda di polizza di polizza, l assicurazione sarà limitata, se corrisposto il relativo sovrappremio, a:
- Danni da interruzioni o sospensioni di attività (Condizione Aggiuntiva F))
- Inquinamento accidentale (Condizione Aggiuntiva G)).

18) Danni a veicoli in sosta
A parziale deroga dell'art. 15, lett. q), delle "Norme" l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e degli addetti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni veicolo danneggiato.
Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonchè quelli cagionati alle cose trovantisi a bordo dei veicoli stessi.

19) Circolazione di veicoli
A parziale deroga dell'art. 15, lett. a) delle "Norme"L'assicurazione comprende i danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli non soggetti all'assolvimento dell'obbligo assicurativo RCAuto negli spazi antistanti, laterali o retrostanti o comunque utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata
Relativamente invece ai danni da circolazione verificatisi in tali spazi e causati da veicoli per i quali sia previsto l'assolvimento dell'obbligo assicurativo RCAuto l'assicurazione comprende unicamente quelli causati da veicoli di terzi in custodia all'Assicurato e purché dei quali non sia proprietario, locatario, usufruttuario o intestatario al P.R.A.
La garanzia si intende prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500,00 per veicolo danneggiato

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(applicabili soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio)

A) Cessioni di lavori in subappalto
Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori in misura non superiore alla percentuale, indicata in polizza, del valore globale di ogni singola opera od appalto è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato.

B) Cessioni di lavori in subappalto – RC personale dei subappaltatori
Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori, è assicurata altresì la responsabilità delle ditte subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

C) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti
A parziale deroga dell'art. 14 lett. c) delle "Norme", sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 dei Codice penale.

D) Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei
A parziale deroga dell'art. 15 lett. t) delle "Norme", la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei.
Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 1.500,00 e con il massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

E) Danni da cedimento o franamento del terreno
A parziale deroga dell'art. 15 lett.t) delle "Norme", la garanzia copre, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento dei terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto dei 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 1.500,00, nel limite dei massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni sinistro

F) Danni da interruzioni o sospensioni di attività
A parziale deroga dell'art. 15 lett. u) delle "Norme" , la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto dei 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 2.500,00, nel limite dei massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di Euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

G) Inquinamento accidentale
A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 15, lett. e), delle "Norme", si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.
L'estensione in termini viene prestata:
a) fino a concorrenza di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
b) con applicazione di uno scoperto del 10%, col minimo assoluto di € 2.500,00 per ogni sinistro.

H) Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione DM 37/2008
L'assicurazione è prestata per le sole attività di cui all'art.1 del D.M. 37/2008 purché l'Assicurato sia in possesso requisiti previsti dall'art.4 della legge stessa.
A parziale deroga dell'art.15 lett. s) la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge , nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.
L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti.
L'assicurazione non comprende i danni :
agli impianti , attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.
La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e con un massimo risarcimento di 50.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo

I) Postuma generica
A parziale deroga dell'art.15 lett. s) l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione.
L'assicurazione non comprende i danni:
- agli impianti , attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.
L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500,00 ed il limite di indennizzo di Euro 50.000,00 per danni a cose e fino alla concorrenza del massimale di polizza per danni a persone.

L) Lavoratori autonomi
A parziale deroga dell'art. 14 lett. c) delle Norme, sono considerati terzi, per gli infortuni subiti per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, i lavoratori autonomi per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio. L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell' Assicurato.

M) Danni alle cose in consegna e/o custodia
A parziale deroga dell'art. 15 lett. p) delle Norme, la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione,
sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da gusti meccanici di macchinari.
Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000 e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatesi nel corso dello stesso periodo di assicurazione, di euro 15.000,00.

N) Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate
A parziale deroga dell'art. 15 lett. p) delle Norme sono compresi i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate. Questa garanzia è prestata, con uno scoperto del 10% per sinistro con minimo di Euro 1.500 per ogni sinistro e comunque per un limite di indennizzo di 10.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

O) Malattie Professionali
L'assicurazione comprende le Malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale, contratte dagli Addetti, a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale per la presente garanzia:
- **si intende fissato al 50% del massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza, con limite di indennizzo pari al 25% per ciascun addetto**
- **rappresenta la massima esposizione della Società anche per il periodo assicurativo oltreché:**
  a) per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi
  b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione

La presente garanzia non vale:
1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile

2) per le malattie professionali conseguenti:
  a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge
  b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria

P) Gestione della franchigia in SIR
La Sara Assicurazioni S.p.a. dopo aver accertato e quantificato il danno, segnalerà all'Assicurato tutti i sinistri denunciati con valore economico inferiore alla franchigia o dello scoperto di polizza. A seguito della predetta comunicazione l'Assicurata si impegna a gestire direttamente ed in via esclusiva il sinistro senza il coinvolgimento della Compagnia. Le parti convengono inoltre che un eventuale aggravamento del danno provocato da inattività dell'assicurato non potrà essere oggetto di copertura assicurativa per effetto degli articoli 1914 – 1915 codice civile.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Imprese Industriali / Edili

ASTER - ASSOCIAZIONE DEL TERZIARIO
Polizza: 32042TM

Condizioni Speciali di assicurazione

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Clausola:**RC0011 - Clausola testo libero**

A far data dalle ore 24:00 del **31-10-2019** si conviene di attivare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero':

Le presenti condizioni prevalgono su quelle a stampa qualora discordanti

DEFINIZIONI

ADDETTI:
persone partecipanti all'attività, compresi i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti. Ai soli fini del calcolo del premio sono esclusi dal novero degli addetti:
i soci di capitale ovvero tutte le persone fisiche ancorché socie che non partecipano fattivamente all'attività;
nelle Aziende multiservizi gli addetti NON afferenti la specifica "divisione manutenzione/installazione" dell'azienda stessa;
gli stagisti e comunque i soggetti che partecipino all'attività in prova o in tirocinio o, comunque, per un tempo determinato inferiori a tre mesi.

ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE:
il soggetto che stipula l'assicurazione.

FRANCHIGIA:
importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INSTALLAZIONE
ogni altra attività che non rientri specificatamente nella "Manutenzione".
Sono parificati all'installazione: la «ristrutturazione di un impianto termico»; gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

MANUTENZIONE
le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in loco con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente, nonché gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto.

MASSIMALE:
limite delle prestazioni di polizza a carico della Società per sinistro e per anno assicurativo.

PARTI:
il Contraente/Assicurato e la Società.

PRESTATORI DI LAVORO:
I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge.
I lavoratori parasubordinati e lavoratori interinali soggetti INAIL come definiti dalle leggi vigenti.

POLIZZA:
il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO:
la somma dovuta alla Società dal Contraente.

RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SINISTRO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETA':
l'Impresa di Assicurazioni.

TERZO RESPONSABILE:
persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario o dall'amministratore ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

PERDITA PATRIMONIALE
Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni di cui darà avviso soltanto in caso di sinistro. Pertanto la presente assicurazione, in caso di esistenza di altra polizza (polizza base), opererà come segue:
se l'evento dannoso è coperto da entrambe le polizze, la presente polizza risarcirà esclusivamente la parte di danno eventualmente non coperta dalla polizza base;
se l'evento dannoso è coperto solo dalla presente polizza, la presente polizza opererà autonomamente, come se la polizza base non esistesse.

Art. 3 - BUONA FEDE
Limitatamente ai casi di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave, la Società si impegna a non applicare il disposto dell'art. 1893 del C.C., ma di corrispondere, a richiesta dell'Assicurato, l'intero indennizzo liquidato, contro corresponsione da parte dell'Assicurato della differenza tra il premio convenuto ed applicato in polizza e quello che sarebbe stato applicato se gli Assicuratori avessero conosciuto il vero stato delle cose; tale differenza sarà conteggiata dal giorno in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 4 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno successivo all'inoltro della scheda e contestuale pagamento del premio alla Contraente, a mezzo telefax o e- mail.
Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza. Se l'Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla sede della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

Art. 5 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera, fax o e-mail inviata almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno.

Art. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - VARIAZIONI DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni modifica del rischio. Fatto salvo il caso di buona fede gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le parti che in caso di contrasto interpretativo delle norme contrattuali verrà adottata l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato .

Art. 9 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza / sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il broker.

Art. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – CLAUSOLA BROKER
La gestione della presente polizza è affidata al Aster Servizi Srl Via F. Tasca, 14 - 35010 San Pietro in Gu (Padova). Tutte le comunicazioni, escluse quelle giudiziarie alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto, devono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che:
- ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker suindicato si intenderà come fatta alla Società;
- ogni comunicazione fatta dal Broker al Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dalla Società;
- ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato.
Ai sensi dell'Art. 118 del D. Lgs 209/2005, la Società autorizza il Broker ad incassare i premi; il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker, ha effetto liberatorio per il Contraente/Assicurato nei confronti della Società e, conseguentemente, impegna la stessa a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art.13 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato/ Contraente deve darne avviso al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.
L'Assicurato/Contraente deve inoltre far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e gli atti relativi al sinistro, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità.
Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo un'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni.
L'inadempimento di uno degli obblighi descritti in questo articolo può comportare la perdita totale o parziale al diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. se l'omissione ha provocato grave pregiudizio alla Società.

Art.14 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dalla copertura assicurativa di cui ai singoli certificati con preavviso di 30 giorni; qualora la facoltà di recesso sia esercitata dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso la stessa rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, al netto dell'imposta.

Art.15 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Art.16 - ATTIVITA' ASSICURATA:
Imprese abilitate all'esercizio delle attività di installazione, collaudo, manutenzione e ristrutturazione di:
impianti di produzione, trasformazione, trasporto,distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per 'automazione di porte, cancelli e barriere;
impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
impianti di protezione antincendio.
La qualifica di Terzo Responsabile è assicurata a condizione che sia stato versato il relativo aumento di premio.

Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all'attività assicurata, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti, sia che l'Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile - compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell'Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A. - essendo di principio convenuto che con la presente polizza si assicura ogni forma di responsabilità civile verso terzi dell'Assicurato, non esplicitamente esclusa dal contratto stesso o dalle leggi ed entro i limiti risultanti dalle condizioni riportate agli articoli seguenti.

Art.17 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività assicurata.
L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile da fatto doloso di persone delle quali debba comunque rispondere.

L'assicurazione comprende, altresì, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art.18 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile :
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali.
Limitatamente ai danni previsti al sopraindicato punto 2 il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a 2.500,00 per danneggiato.
La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965.
Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali.
L'assicurazione vale anche in caso di:
infortunio per il quale abbia luogo un'inchiesta giudiziaria a norma di legge;
richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse il diritto di surroga ai sensi dei D.P.R. 1124 dei 30.06.1965;
richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" ai sensi dell'Art.. 14 della Legge 12

giugno 1984 N. 222.

Art.19 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato iscritti all'INAIL.

Art.20 – ESCLUSIONI
L'Assicurazione non comprende i danni:
a) derivanti dalla proprietà, possesso od uso di natanti od aeromobili; di veicoli a motore per i quali l'assicurazione deve essere prestata ai sensi dalla Legge 24/12/69 n. 990 e successive modifiche;
b) da furto, fatti salvi i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato;
c) conseguenti ad inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua e falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
d) ad attrezzature e merci utilizzate direttamente nell'attività dell'assicurato;
e) alle cose trasportate e rimorchiate;
f) danni e/o le spese di rimpiazzo delle componenti dell'impianto che sono e/o sono state oggetto diretto di installazione, collaudo, manutenzione e/o riparazione, fatti salvi i casi di incendio, esplosione, scoppio.
g) da detenzione o impiego di esplosivi;
h) verificatosi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
i) da perdite, costi o spese direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere .
Per atto di terrorismo s'intende, ai sensi della presente clausola, l'uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o d'intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa .
Per contaminazione s'intende, ai sensi della presente clausola, l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.
j) da perdite, costi o spese direttamente o indirettamente originati dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.
k) a dati o software, in particolare qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
l) causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio.

Art.21 - VALIDITA' TERRITORIALE
L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo (esclusi U.S.A. e Canada).

CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre valide ed operanti)

A) - RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEGLI ADDETTI
L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale degli ADDETTI per danni arrecati a terzi o ad altri ADDETTI, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni anche ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81.
Il massimale di polizza resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità degli ADDETTI o fra di loro.
Sono escluse tutte le sanzioni di qualsiasi natura inflitte direttamente all'addetto.

B) - COMMITTENZA VEICOLI
L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
Questa specifica estensione di garanzia è prestata nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

C) - INTEGRATIVA VEICOLI
Premesso che l'Assicurato affida in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti collaboratori, anche occasionali, consulenti e simili, veicoli di cui è proprietario e/o locatario (leasing), la Società - in forza della presente estensione - si obbliga a:
tenere indenne l'Assicurato da eventuali azioni di regresso che dovessero competere all'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 209/2005
rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singolo veicolo sopra menzionato, per danni dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse considerato responsabile.
La garanzia non è comunque operante:
nel caso di inesistenza della polizza di responsabilità civile richiesta dalla vigente normativa;
nel caso di mancato pagamento del premio di assicurazione relativo alla polizza prevista dalla vigente normativa;
nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato l'inoperatività della garanzia prevista dalla vigente normativa;
per i danni che avvengano nei Paesi esteri per i quali non è stato rilasciato valido certificato internazionale di assicurazione (carta verde) dall'impresa che assicura il veicolo in base alla vigente normativa .

D) LAVORI ESEGUITI (POSTUMA DA INSTALLAZIONE, COLLAUDO, MANUTENZIONE)
L'assicurazione viene estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni verificatisi dopo l'ultimazione dell'intervento ed entro 24 mesi dallo stesso purché derivanti da difetti di installazione ed attività di collaudo e manutenzione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere.
La presente garanzia comprende, altresì, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
L'assicurazione non comprende i danni e/o le spese di rimpiazzo dei componenti dell'impianto oggetto diretto di installazione, collaudo, manutenzione e/o riparazione, fatti salvi i casi di incendio, esplosione, scoppio.L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della presente garanzia; la stessa si intende cessata automaticamente dal momento in cui non sia rinnovata l'adesione alla presente convenzione.

E) SUBAPPALTO
Premesso che l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone lavori e/o prestazioni attinenti l'attività da lui svolta, si conviene che:
sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e loro addetti;
sono compresi i danni subiti da dette imprese e loro addetti
l'Assicurato e relativi ADDETTI, dette imprese e loro addetti sono considerati terzi tra di loro;
L'importo complessivo annuo dei lavori concessi in subappalto non potrà superare il 30% del fatturato annuo dell'assicurato. Qualora l'importo superi il 30% del fatturato annuo, l'Assicurato dovrà comunicare detta circostanza al Broker, regolarizzando il nuovo stato di rischio al primo rinnovo utile.

F) ESTENSIONE STAGE
L'assicurazione, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, anche per le responsabilità derivanti all'Assicurato per effetto di danni causati o subiti da studenti tirocinanti, corsisti, stagiares e simili.

G) GARANZIA SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
In caso di cessazione dell'attività, l'Assicurato o in difetto i suoi eredi, hanno facoltà di continuare ad avvalersi della garanzia assicurativa LAVORI ESEGUITI. Pertanto a seguito della comunicazione di cessazione dell'attività e di esplicita richiesta dell'Assicurato o in difetto dei suoi eredi da trasmettere entro il termine di 90 giorni dalla cessazione dell'attività la Società provvederà ad emettere un'apposita appendice, il cui premio annuo sarà pari ad 1/3 (un terzo)dell'ultimo premio pagato .
La garanzia rimarrà pertanto operante per i soli danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori, purché derivanti da difetti di installazione, attività di collaudo e manutenzione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere. La presente garanzia comprende, altresì, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
Ferma l'esclusione dei danni e/o le spese di rimpiazzo delle componenti dell'impianto che sono e/o sono state oggetto diretto di installazione, collaudo, manutenzione e/o riparazione, fatti salvi i casi di incendio, esplosione, scoppio.

H) MALATTIE PROFESSIONALI
A parziale deroga dell'art. 18) (Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si prende atto che l'assicurazione viene estesa alle malattie

professionali intendendo, per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, con sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi, silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale ;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La presente garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
La garanzia assicurativa inoltre non vale:
1) Per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2) Per i lavoratori interinali e per i lavoratori parasubordinati.

I) ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL
L'assicurazione di cui alla Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, si intende valida anche per le errate interpretazioni delle norme che regolano la legge in questione e possono indurre l'Assicurato in posizione di irregolarità verso l'INAIL.
Resta inteso che l'onere della prova circa l'errata interpretazione è a carico dell'Assicurato.

L) INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 20, lett. c), delle "Esclusioni", si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture .
La garanzia è prestata nel limite dei massimale per danni a cose, e comunque con il limite di EUR 500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.

M) PERDITE PATRIMONIALI DA VIOLAZIONE PRIVACY
L'assicurazione comprende le PERDITE PATRIMONIALI involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione vigente. L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità verso terzi e addetti, esclusi i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti, derivante dalla violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e inadeguata informativa in merito alla raccolta di dati personali. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. In caso di sinistro per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al EUR 10.000,00.

N) PERDITE PATRIMONIALI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA' DI TERZI
L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro ancorché non indennizzabile a termini di polizza.
In caso di sinistro per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al EUR 50.000,00.
Sono escluse in ogni caso le multe, le ammende, le sanzioni o le penalità previste da contratto.

O) RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti dei Committenti, dei loro dipendenti, appaltatori e sub appaltatori salvo il caso di dolo.

CONDIZIONI SPECIALI (incluse se corrisposto il relativo premio)

P) RESPONSABILITA PROFESSIONALE (inclusa se corrisposto il relativo premio)
1. Oggetto della copertura
L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti da negligenza, errore od omissione commessi dagli addetti nell'esercizio dell'attività di :
terzo responsabile
certificatore di conformità o rispondenza di impianti;
controllore tecnico di impianti;
così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

2. Esclusioni
La garanzia assicurativa inoltre non vale per:
a) attività diversa da quella assicurata;
b) attività comunque svolta dall'assicurato privo dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
c) richieste di risarcimento da circostanze esistenti o che l'assicurato conosceva prima della data di adesione;
d) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantigli dalla normativa vigente; perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi; sanzioni fiscali, multe od ammende inflitte all'Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;

3. Inizio e termine della copertura
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di assicurazione e da egli denunciate alla Società durante lo stesso periodo , o entro 30 giorni dalla cessazione dello stesso.

4.Limiti di indennizzo
In caso di sinistro per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al EUR 100.000,00.

Q) LAVORI ESEGUITI (POSTUMA DECENNALE DA INSTALLAZIONE)
L'assicurazione viene estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni verificatisi dopo l'ultimazione dell'intervento ed entro 10 anni dallo stesso , purché derivanti da difetti di installazione, attività di collaudo e manutenzione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere.
La presente garanzia comprende, altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
L'assicurazione non comprende i danni e/o le spese di rimpiazzo dei componenti dell'impianto sui quali si esegue/è stato eseguito l'intervento fatti salvi i casi di incendio, esplosione, scoppio.
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della presente garanzia ; la stessa si intende cessata automaticamente dal momento in cui non sia corrisposto il relativo premio o non sia rinnovata l'adesione alla presente convenzione.

FRANCHIGIE:

Tutte le garanzie di polizza sono prestate con le seguenti franchigie per sinistro:
1) EUR 250,00, qualora l'oggetto di intervento riguardi impianti termici di potenza inferiore od uguale a 35 KW:
2) EUR 500,00 qualora l'oggetto di intervento non riguardi impianti termici ;
3) EUR 1.000,00, qualora l'oggetto di intervento riguardi impianti termici di potenza superiore a 35 KW;4) EUR 1.000,00 qualora il sinistro rientri nella condizione particolare P) RESPONSABILITA PROFESSIONALE .
In ogni altro caso, non rientrante tra quelli indicati ai punti precedenti, si applicherà una franchigia di EUR 250,00.
Le franchigie di cui sopra sono raddoppiate per il secondo sinistro denunciato dal singolo assicurato e pagato nel corso dell'anno assicurativo e triplicate per il terzo sinistro denunciato dal singolo assicurato e pagato nel corso dell'anno assicurativo.

Il Contraente

.....

Il Rappresentante Legale
Alberto Tosti

